519/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79333 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Malandrino.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha contestato il verbale di visita del 7/09/2021, con cui, a seguito della domanda amministrativa del 7/02/2020, è stata riconosciuta una invalidità del 46 per cento. Ha depositato perizia

di parte, dalla quale risulta un grado di invalidità superiore al 74 per cento. Ha rilevato di aver presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici, evidenziando che non occorre, invece, presentare la domanda di pensione. Ha concluso chiedendo di riconoscere il diritto a beneficiare della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria di costituzione il resistente ha rilevato che la domanda della ricorrente non è supportata da alcun elemento probatorio successivo alla visita collegiale e ha eccepito l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio. Ha, poi, evidenziato che spetta al Ministero dell'Istruzione e del merito l'accertamento del requisito sanitario. Ha concluso per l'inammissibilità della domanda e nel merito per il rigetto, con il favore delle spese.

All'esito udienza del 25/10/2023, con l'ordinanza n. 163/2023 è stato chiesto il parere medico legale al Collegio Medico Legale sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando la data del 19/06/2024 per la prosecuzione del giudizio.

All’esito udienza del 19/06/2024 con l’ordinanza n. 102/2024 il giudizio è stato rinviato all’udienza del 20/11/2024, non essendo stato depositato il parere definitivo.

Il CML ha depositato il parere definitivo in data 5/07/2024.

All’udienza del 20/11/2024, con l’assistenza del segretario Paola Venanzini, l’avv. Teresa Panuccio per delega per la ricorrente si è riportata agli atti e ha insistito per l’accoglimento, l’avv. Filippo Mangiapane per l’INPS si è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

La ricorrente ha chiesto di riconoscere il diritto a beneficiare della contribuzione figurativa di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000.

Sul punto, il CML, sezione speciale presso la Corte dei Conti, ha formulato il seguente parere: “*la ricorrente XX era invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 75% (79,83%) utile alla concessione del beneficio di legge di cui all’art. 80, comma 3, della legge 388/2000 alla data della*

domanda amministrativa del 7 febbraio 2020".

Il CML ha esaminato le patologie di cui soffre la ricorrente, ovvero valvulopatia mitro-aortica di grado lieve-moderato in soggetto con pregressa ischemia cerebrale in pervietà del forame ovale trattato in assenza di documentato deficit funzionale (FE62%) ed in buon compenso emodinamico, discopatia cervicale, intussuscezione ano-rettale di grado 3 (OXFORD)- rettocele anteriore, uretrocistocele (stadio 1-2) con prolasso vaginale posteriore ed anteriore.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il suddetto parere è condiviso da questo giudice.

Pertanto, il ricorso è accolto.

Alla soccombenza segue la condanna dell'INPS alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso;
- condanna l'INPS alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese

generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024 12:32:08
GMT+02:00